

Oggetto Contratto di servizio per il TPL extraurbano e urbano nel territorio della Provincia di Biella e del Comune di Biella - Liquidazione delle compensazioni economiche in acconto relative ai servizi erogati nel periodo luglio-settembre 2019 dalla Società ATAP e saldo contribuzione anno 2018 degli oneri derivanti dal rinnovo CCNL autoferrotranvieri 2000-2003 - primo biennio economico (U.L. € 1.022.959,35).

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

- a) liquidare alla società ATAP S.p.A. (P.I. IT01537000026), Corso Rivetti 8B, 13900 Biella (BI), su fondi già impegnati, i seguenti importi:
 1. **€ 868.159,68** a titolo di acconto delle compensazioni dovute per i Servizi di Trasporto Pubblico Extraurbano e Urbano nel Territorio della Provincia di Biella e del Comune di Biella prestati nel periodo luglio-settembre 2019, nonché di quanto contrattualmente spettante per agevolazioni tariffarie diversamente abili e FF.OO.;
 2. **€ 67.983,69** a titolo di contributi spettanti in ragione del rinnovo CCNL Autoferrotranvieri 2000-2003 – primo biennio economico – per l'annualità 2018 per il personale utilizzato sui Servizi di TPL nel territorio della Provincia e del Comune di Biella;
 3. **€ 86.815,98** pari all'IVA 10% sull'importo di cui al precedente punto 1;
- b) procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- c) accertare ed autorizzare l'emissione della reversale per il reincasso della somma di **€ 86.815,98** relativamente alle quote di IVA oggetto di liquidazione di cui al precedente punto a), al codice categoria 9010100 del Bilancio 2019-2020-2021², annualità 2019 (Cap.9980/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario E 9.01.01.02.001;
- d) impegnare **€ 86.815,98** al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2019-2020-2021, annualità 2019 (Cap.4680/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario U 7.01.01.02.001;
- e) provvedere, entro il giorno 16 del mese successivo al giorno di avvenuto pagamento, al versamento all'erario, mediante modello "F24 Enti pubblici", dell'importo di **€ 86.815,98**, corrispondente all'IVA relativa agli importi liquidati.

Motivazione

Con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla Provincia di Biella e al Comune di Biella è stata trasferita all'Agenzia a far data 01/04/2016;

La Società ATAP (affidataria dei Servizi di TPL Extraurbani e Urbani nel Territorio della Provincia di Biella e del Comune di Biella³) viene pagata su emissione di fattura.

Le fatture devono essere emesse conformemente a quanto prescritto dal contratto di servizio in quanto l'art.12.3 prevede che l'Ente concedente corrisponda, a seguito dell'esecuzione del servizio, il 95% dell'importo contrattualmente dovuto in rate mensili posticipate.

Gli importi mensili liquidabili in acconto⁴ risultano pertanto pari a Euro 287.999,44 IVA esclusa compresi Euro 5.309,92 IVA esclusa a titolo di acconto compensazioni economiche per agevolazioni tariffarie diversamente abili e FF.OO. (art.12.5 dell'Accordo) al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010⁵.

Sono state presentate per il pagamento le seguenti fatture, corrispondenti alle osservazioni fornite con nota prot. Agenzia n.2083 del 01/03/2019 al momento in fase di verifica da parte della Provincia di Biella:

n.	data	mese di riferimento	imponibile	IVA 10%	Totale
190501000307	31/07/2019	lug-19	€ 289.386,56	€ 28.938,66	€ 318.325,22
190501000330	31/08/2019	ago-19	€ 289.386,56	€ 28.938,66	€ 318.325,22
190501000340	30/09/2019	set-19	€ 289.386,56	€ 28.938,66	€ 318.325,22
Totale liquidabile			€ 868.159,68	€ 86.815,98	€ 954.975,66

Nel Programma Triennale Regionale, all'art.4.1 "Le risorse per l'esercizio" la Regione Piemonte ha attribuito a ciascun Ente soggetto di delega un budget pari alla somma delle risorse di cui agli Accordi di Programma 2006 e dei maggiori oneri regionali derivanti dal rinnovo contrattuale degli Autoferrotranvieri per il biennio economico 2000-2001, anno 2005 (ritenendo valida la consistenza media del numero di addetti rilevati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004).

Al medesimo punto viene specificato altresì che *"il trasferimento complessivo finale assegnato dalla Regione a favore degli Enti locali si intende onnicomprensivo, vale a dire si configura come un monte risorse che l'ente locale potrà gestire in autonomia"*; di conseguenza, poiché le risorse precedentemente destinate alla "copertura oneri CCNL" sono state assimilate alle altre destinate al finanziamento dei servizi minimi, tali risorse hanno perduto la connotazione di contributo finalizzato che avevano sino al 2006 e sono state destinate a incrementare le attuali compensazioni economiche degli obblighi di servizio derivanti dai Contratti in essere.

Con il progressivo affidamento dei servizi tramite gara le predette risorse, insieme alle altre messe a disposizione nell'ambito dell'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009, sottoscritto con la Regione Piemonte in data 26/03/2008, costituiranno la base di gara su cui valutare le offerte economiche dei concorrenti. Sino ad allora, al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico delle aziende concessionarie dei servizi di TPL, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con Deliberazione n.4/4 dell'08/05/2008 ha ritenuto opportuno che dette risorse siano utilizzate per la copertura dei costi del lavoro del personale impiegato nell'ambito dei vari contratti di servizio di competenza dell'Agenzia.

Con la medesima Deliberazione di cui sopra il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha fornito l'indirizzo di procedere alla verifica della consistenza media

del personale addetto ai diversi contratti di servizio di competenza dell'Agenzia e di procedere alla ripartizione di tali risorse sulla base del numero di addetti impiegato in ciascun Contratto di Servizio.

Poiché il Contratto di Servizio in oggetto prevede la corresponsione aggiuntiva rispetto alle compensazioni economiche dei contributi spettanti per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri 2000-2003 – primo biennio economico nella misura di 723 Euro/addetto, si è proceduto, dopo aver verificato e analizzato le informazioni fornite annualmente dalle Società concessionarie all'Osservatorio Regionale della Mobilità di cui all'art.13 della L.R. n.1/2000 in merito al personale impiegato, a calcolare la consistenza media del personale addetto impiegato per i Servizi afferenti al medesimo Contratto, ottenendo il valore di 94,03 addetti^{equivalenti} corrispondenti a un contributo pari a € 67.983,69, confermato dalla Società concessionaria con nota prot. Agenzia n.5647 del 06/06/2019.

Ancorché la liquidazione della quota relativa al saldo delle "risorse CCNL" sia stata subordinata alla sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con valenza contrattuale (con conseguente assoggettamento all'IVA), contenenti altresì apposita clausola liberatoria per l'Agenzia in ordine all'eventuale incapienza delle risorse di cui all'oggetto rispetto agli impegni assunti dalla Regione Piemonte con la sottoscrizione del protocollo d'intesa del 27/11/2000, coerentemente con quanto al momento previsto dai Contratti di Servizio vigenti e verificata la disponibilità delle risorse regionali, si ritiene opportuno garantire la corresponsione della quota di 723,00 Euro/addetto anche per l'annualità 2018.

Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/14, art.1, comma 629, lett. b) il legislatore ha previsto che l'IVA esposta in fattura debba essere versata direttamente all'erario dall'Agenzia.⁶

Inoltre, l'art. 3, comma 1 del DM 23/01/2015, stabilisce che l'IVA diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi mentre l'art. 4, comma 1 del predetto decreto definisce le modalità di versamento all'erario.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, delle risorse disponibili e verificata la regolarità del DURC relativo al beneficiario della presente liquidazione⁷, si può procedere pertanto alla liquidazione di **€ 1.022.959,35**.

Applicazione

La spesa complessiva di **€ 1.022.959,35** trova capienza come segue:

- per **€ 954.975,66** sui fondi già impegnati⁸ con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.103 del Bilancio 2019-2020-2021 - annualità 2019 – Cap.530/35 *"Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico – Bacino Nord-Est"* - Piano Fin. V U.1.03.02.15.001 (impegno n.2019/127);
- per **€ 67.983,69** sui fondi già impegnati⁹ con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.103 del Bilancio 2019-2020-2021 - annualità 2018 – Cap.530/35 *"Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico – Bacino Nord-Est"* - Piano Fin. V U.1.03.02.15.001, opportunamente conservati a residuo (impegno n.2018/80).

CIG

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG è: **6727889DAO**

Attenzione

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento¹⁰.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 17 ottobre 2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 17 ottobre 2019	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

¹ Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.

² Approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con Deliberazione n.2 del 02/04/2019.

³ Accordo di Servizio sottoscritto il 23/06/2016 tra la Provincia di Biella, il Comune di Biella e ATAP S.p.A. quale atto di proroga dei Contratti di Servizio relativi all'esercizio delle linee di Trasporto Pubblico Locale Urbano/Extraurbano di persone per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 (allegato n.1 alla Convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione dei Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico Locale afferenti la Provincia e il Comune di Biella sottoscritta con l'Agenzia).

⁴ Nota prot. Agenzia n.1097 del 04/02/2019.

⁵ Pari a Euro/mese 1.420,55 IVA esclusa.

⁶ Con disposizione di legge è stato introdotto il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici (compresa quindi l'Agenzia per la Mobilità Piemontese) l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all'erario (con modalità che saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia).

⁷ Come da documentazione conservata agli atti.

⁸ Determinazione n.715 del 27/12/2018.

⁹ Determinazione n.696 del 29/12/2017.

¹⁰ Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.